

Lezione 18.11.2015

Carta delle Nazioni Unite

Art. 2 par. 4 “I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali **dalla minaccia o dall’uso della forza**, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.”

Art. 39 “Il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di **aggressione**, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.”

Art. 51 “Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un **attacco armato** contro un Membro delle Nazioni Unite”

Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite (A/RES/2625 (XXV) 1970)

Primo principio

Ogni Stato ha il dovere di astenersi, nelle proprie relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Un simile ricorso alla minaccia o all’uso della forza costituisce una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e non può mai essere utilizzato come strumento di soluzione di problemi internazionali.

Una **guerra di aggressione** costituisce un crimine contro la pace che dà luogo a responsabilità in base al diritto internazionale. [...]

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza per **violare le frontiere internazionali esistenti** di un altro Stato o come mezzo di soluzione delle controversie internazionali, comprese le controversie territoriali e le questioni relative alle frontiere degli Stati. Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza per **violare le linee internazionali di demarcazione**, quali le linee di armistizio fissate da un accordo internazionale di cui tale Stato è parte o che è tenuto a rispettare per altre ragioni, o fissate in conformità a tale accordo. [...]

Gli Stati hanno il dovere di astenersi da **atti di rappresaglia** che comportino l’uso della forza. [...]

Ogni Stato ha il dovere di astenersi **dall’organizzare o dall’incoraggiare l’organizzazione di forze irregolari o di bande armate, in particolare bande di mercenari, per compiere incursioni nel territorio di un altro Stato.**

Ogni Stato ha il dovere di astenersi **dall’organizzare, incoraggiare, appoggiare o partecipare ad atti di guerra civile o di terrorismo nel territorio di un altro Stato, o dal tollerare sul proprio territorio attività organizzate al fine di perpetrare tali atti**, quando gli atti menzionati nel presente paragrafo comportino la minaccia o l’uso della forza.

Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di occupazione militare derivante dall’uso della forza in violazione delle disposizioni della Carta. Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di un acquisto da parte di un altro Stato realizzato con il ricorso alla minaccia o all’uso della forza. Nessun acquisto territoriale ottenuto con la minaccia o l’uso della forza sarà riconosciuto legittimo.

Risoluzione A/RES/3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974, contenente la Definizione di aggressione

Article 3

Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall [...] qualify as an act of aggression:

- (a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof,
- (b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;
- (c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;
- (d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;
- (e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;
- (f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;
- (g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.

Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale dello Stato per fatto illecito

Art. 41

1. Gli Stati devono cooperare per porre fine con mezzi leciti ad ogni violazione grave ai sensi dell’articolo
2. Nessuno Stato riconoscerà come legittima una situazione creata attraverso una violazione grave sensi dell’articolo, né presterà aiuto o assistenza nel mantenere tale situazione.
3. Quest’articolo non reca pregiudizio alle altre conseguenze previste nella presente parte ed alle ulteriori conseguenze che una violazione, cui si applica il presente capitolo, può comportare ai sensi del diritto internazionale